



Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni Savena-Idice

Deliberazione n. 56

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio

OGGETTO:

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE DEI SERVIZI IN MATERIA STATISTICA (DECRETO LEGGE N. 78/2010, ART. 14, COMMA 27, LETT.L-BIS ...) DA PARTE DEI COMUNI DI LOIANO, MONGHIDORO, MONTERENZIO, PIANORO E OZZANO DELL'EMILIA - APPROVAZIONE

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 18 e minuti 00 in modalità videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, è stato convocato in seduta Pubblica il Consiglio dell'Unione dei Comuni Savena-Idice.

Considerata la condizione di eccezionalità dovuta all'emergenza Coronavirus, come disposto dal Decreto del Presidente dell'Unione n. 2 del 20.03.2020, PG dell'Unione n. 4505 del 20/03/2020, si prende atto che il Consiglio dell'Unione si SVOLGE in videoconferenza, prevedendo la possibilità che uno o più componenti l'organo partecipino anche a distanza. Si prende atto inoltre che per i Consiglieri che non hanno la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la partecipazione a distanza alla sedute del Consiglio, è stata messa a disposizione una postazione per svolgere il proprio mandato politico, presso la sede dell'Unione, in sicurezza, assicurando il rispetto delle assicurazioni del caso. La seduta sarà registrata dai servizi informativi e resa disponibile nelle successive 24 ore. Partecipazione e trasparenza saranno garantiti attraverso la pubblicazione della videoconferenza in modalità live streaming su canale pubblico Youtube dell'Unione.

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Ass.
PANZACCHI BARBARA	PRESIDENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LISA NICOLA	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORNELIO ANTONIO	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MORGANTI FABRIZIO	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NASCETTI MARINA	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VENTURI PAOLO	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MANTOVANI IVAN	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BERTI ELISABETTA	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SPADONI PIERDANTE	CONSIGLIERE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LELLI LUCA	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DALL'OLIO MIRCO	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TREVISAN TIZIANA	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FILIPPINI FRANCA	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BENAZZI FRANCESCA	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VECCHIETTINI LUCA	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assume le funzioni di Segretario la Dott.Ssa Viviana Boracci la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PANZACCHI BARBARA nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato e nomina scrutatori i Sigg. MORGANTI FABRIZIO, LISA NICOLA, VENTURI PAOLO.

Si da atto che la seduta si è conclusa alle ore 19:02.

OGGETTO:

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE DEI SERVIZI IN MATERIA STATISTICA (DECRETO LEGGE N. 78/2010, ART. 14, COMMA 27, LETT.L-BIS ...) DA PARTE DEI COMUNI DI LOIANO, MONGHIDORO, MONTERENZIO, PIANORO E OZZANO DELL'EMILIA - APPROVAZIONE

Il Presidente Barbara Panzacchi, Sindaco del Comune di Monghidoro, illustra l'argomento,

IL CONSIGLIO

CONSIDERATA la condizione di eccezionalità dovuta all'emergenza Coronavirus, come disposto dal Decreto del Presidente dell'Unione n. 2 del 20.03.2020, PG dell'Unione n. 4505 del, 20.03.2020 si prende atto che il Consiglio dell'Unione si svolge in videoconferenza, prevedendo la possibilità che uno o più componenti l'organo partecipino anche a distanza. Prende atto inoltre che per i Consiglieri che non hanno la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la partecipazione a distanza alle sedute del Consiglio, è stata messa a disposizione una postazione per svolgere il proprio mandato politico, presso la sede dell'Unione, in sicurezza, assicurando il rispetto delle disposizioni del caso. La seduta sarà registrata dai servizi informativi e resa disponibile nelle successive 24 ore. Partecipazione e trasparenza saranno garantiti attraverso la pubblicazione della videoconferenza in modalità live streaming su canale pubblico Youtube dell'Unione.

PREMESSO che:

con atto costitutivo in data 18.12.2014 repertorio nr. 9 e registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bologna 2 in data 23.12.2014 serie 3 n. 7449 i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Pianoro, Ozzano dell'Emilia e San Lazzaro di Savena hanno costituito l'Unione dei Comuni Savena-Idice in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;

ai sensi dell'art. 5 dello Statuto vigente, approvato dai consigli dei Comuni aderenti, è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;

VISTO l'art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 in base al quale: "Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE NR. 56
DEL 21/12/2020

- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi in materia statistica.”

VISTO l'art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 in base al quale: “I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l).”

VISTO altresì l'art. 14, comma 28, d.l. 78/2010 in relazione ai servizi informatici: “Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica;

VISTI:

- l'art. 7 della LR 21/2012, che dispone ulteriori obblighi di conferimento dei servizi a carico dei Comuni al di sopra della soglia di 5.000 abitanti, al fine di realizzare ambiti gestionali effettivamente adeguati;
- Che gli obblighi introdotti dal Legislatore regionale relativi alla gestione in forma associata tra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, così come individuati nell'art.7 comma 3, della lr.21/2012, succ. modif , riguardano la gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione e ulteriori tre funzioni da scegliersi tra l'Urbanistica, la Protezione Civile, i Servizi sociali e socio-sanitari, la Polizia Municipale, il Personale, i Tributi e il Suap;

VISTO che in Emilia Romagna il termine per l'avvio delle gestioni associate era fissato al 31 marzo 2014. Entro tale data i Comuni avrebbero dovuto stipulare la convenzione o conferire le funzioni all'Unione, disponendo inderogabilmente l'effettiva operatività in corso d'anno (art. 7, comma 4, LR 21/2012 e art.1 LR 23/2013) fatta salva la facoltà per gli enti sopra soglia di chiedere alla Giunta regionale una proroga al 1.1.2015 (art. 30);

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE NR. 56
DEL 21/12/2020

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 166 del 17.02.2014 di concessione delle proroghe per l'avvio delle gestioni associate obbligatorie ai sensi dell'art. 30 della L.R. 21/2012 che accoglie, tra la altre, la richiesta di differimento al 1 gennaio 2015 dei Comuni di San Lazzaro di Savena e Ozzano dell'Emilia;

VISTA la deliberazione del consiglio dell'Unione n. 15 del 14.07.2015 avente per oggetto: "Adeguamento dello Statuto dell'ente" che disciplina il recesso unilaterale dall'Unione per il Comune che non abbia conferito deleghe;

VISTA la deliberazione del Consiglio del Comune di San Lazzaro di Savena n. 45 del 21.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile che approva il recesso del Comune stesso dall'Unione;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 7 del 31.10.2009 con la quale l'Unione ha approvato la convenzione tra l'Unione Montana Valli Savena-Idice ed i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio e Pianoro per l'esercizio in forma associata della funzione di Ufficio Statistica;

PRESO ATTO che il Comune di Ozzano dell'Emilia ha ravvisato l'opportunità di avvalersi dell'ufficio Statistica associato dell'Unione dei Comuni Savena-Idice;

RICHIAMATI inoltre i documenti di programmazione dell'Unione e dei Comuni aderenti;

VISTO lo schema di convenzione tra l'unione dei Comuni Savena-Idice ed i comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell'Emilia e Pianoro per lo svolgimento in forma associata della funzione di "Ufficio Statistica";

VISTE le seguenti deliberazioni consiliari adottate dai Comuni membri di approvazione della convenzione in forma associata per il conferimento all'Unione della funzione di Ufficio Statistica;

atto N. 35 in data 04.11.2020 del Comune di Monghidoro

atto N. 31 in data 11.11.2020 del Comune di Monterenzio

atto N. 66 in data 11.11.2020 del Comune di Ozzano dell'Emilia

atto N. 46 in data 28.10.2020 del Comune di Pianoro

PRESO ATTO che il Comune di Loiano provvederà ad approvare la convenzione in forma associata per il conferimento all'Unione della funzione di Ufficio Statistica nel Consiglio Comunale del mese di Dicembre 2020;

Visto l'art. 7 dello Statuto dell'Unione che disciplina le modalità di conferimento dei servizi e le maggioranze necessaria;

DATO ATTO che l'Unione dei Comuni Savena-Idice ha provveduto a dare informazione alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU degli Enti in data 20.10.2020;

CONSIDERATO che il Consiglio è l'organo competente per l'approvazione della presente convenzione ai sensi dell'articolo 42 comma 2 lettera c) del D.lgs. 267/2000 - Tuel, che prevede la competenza dei consigli all'approvazione delle convenzioni fra enti locali,

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE NR. 56
DEL 21/12/2020**

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione n. 27 del 21 ottobre 2020 P.G. Unione 0014607/2020;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs: n. 267/2000 e successive modificazioni;

Con votazione resa nei modi di legge che ha dato il seguente risultato:

Presenti N° 14 Votanti N° 14

Astenuti N° 1 (Il Consigliere Luca Vecchietini) Favorevoli N° 12 Contrari N° 1 (Il Consigliere Tiziana Trevisan)

DELIBERA

1. di approvare la Convenzione tra l'Unione dei Comuni Savena - Idice ed i Comuni di Loiano, Monghidoro, Montereenzio, Ozzano dell'Emilia e Pianoro per l'esercizio in forma associata della funzione di Ufficio Statistica, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Presidente di questa Unione, ad intervenuta esecutività del presente atto, alla firma della convenzione in oggetto;
3. di dare mandato al Segretario Direttore di adottare ogni atto di propria competenza connesso e conseguente alla presente deliberazione;
4. di dare atto che in sede di approvazione dei Bilanci di previsione vengono recepiti gli effetti della presente deliberazione in merito agli aspetti economico - finanziari che intercorrono tra Enti ed Unione dei Comuni, in conformità allo Statuto e alla specifica convenzione;

Successivamente ,

IL CONSIGLIO

VISTA l'urgenza, con separata votazione , resa nei modi di legge , che ha dato il seguente risultato:

Presenti N° 14 Votanti N° 14

Astenuti N° 1 (Il Consigliere Luca Vecchietini) Favorevoli N° 12 Contrari N° 1 (Il Consigliere Tiziana Trevisan)

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico 2000.

UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE
(Città Metropolitana di Bologna)

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE dei Servizi in materia statistica (decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett.1-bis ...) **DA PARTE DEI COMUNI DI LOIANO, MONGHIDORO, MONTERENZIO, PIANORO E OZZANO DELL'EMILIA**

Rep. n. _____

Il giornodel mese di.....dell'anno, nella Sede dell'Unione dei Comuni, con la presente convenzione, tra;

Il COMUNE DI LOIANO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Fabrizio Morganti, nato a Morrovalle (MC) il 15/08/1957 il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità legale rappresentante del Comune di Loiano (codice fiscale: 80008290373), autorizzato in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale esecutiva n. . ___ del _____;

Il COMUNE DI MONGHIDORO, rappresentato dal Vice Sindaco pro-tempore, Sig. Giovanni Maestrami nato a Monghidoro (BO) il 09/04/1945 il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità legale rappresentante del Comune di Monghidoro (codice fiscale: 00562720375), autorizzato in esecuzione delle deliberazioni di Consiglio comunali esecutiva n. . ___ del _____);

Il COMUNE DI MONTERENZIO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Ivan Mantovani nato a Bologna (BO) il 19/05/1962 il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità legale rappresentante del Comune di Monterenzio (codice fiscale: 80013710373), autorizzato in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale esecutiva n. . ___ del _____;

Il COMUNE DI PIANORO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.ra Franca Filippini nata a Pianoro (BO) il 16/01/1960 la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità legale rappresentante del Comune di Pianoro (codice fiscale: 00586340374), autorizzato in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale esecutiva n. . ___ del _____;

Il COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.Luca Lelli nato a Bologna (BO) il 17/05/1976 il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità legale rappresentante del Comune di Ozzano dell'Emilia (codice fiscale: 00573110376), autorizzato in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale esecutiva n. . ___ del _____;

L'UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE - codice fiscale 02961561202 – rappresentata dal Presidente, Sig.ra Barbara Panzacchi, nata a Bologna il 29/01/1971, la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità legale rappresentante dell'Unione dei Comuni Savena-Idice in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. ___ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile

PREMESSO CHE:

- l'Unione dei Comuni Savena-Idice è istituita ai sensi della Legge Regionale n. 21/2012, a seguito dell'allargamento istituzionale dell'Unione Montana Valli Savena-Idice costituita a far data dal 31.10.2009, ai sensi della L.R. 10/2008 e successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 27 febbraio 2009 che è subentrata alla soppressa Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi;
- l'Unione dei Comuni Savena-Idice non è ambito ottimale ai sensi della L.R. 21/2012;
- Con atto consiliare n. 45 del 21.07.2015 il Comune di San Lazzaro di Savena ha approvato il recesso unilaterale dall'Unione dei Comuni Savena-Idice;
- lo statuto dell'Unione all'art. 7 prevede che il conferimento delle funzioni all'Unione si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni che approvano la convenzione associativa;
- l'Unione Montana Valli Savena-Idice, a far data dal 01/11/2009 (data di nascita dell'Ente a seguito della soppressione della Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi), ha provveduto per i Comuni membri (Loiano, Monghidoro, Monterenzio e Pianoro) all'assolvimento dei compiti delegati in materia di Statistica come da deliberazione consiliare n. 7 del 31 ottobre 2009;
- il Comune di Ozzano dell'Emilia è parte, dal 1/1/2015, dell'Unione rinominata "dei Comuni Savena-Idice" ed intende conferire all'Unione i servizi in materia statistica;
- I Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell'Emilia e Pianoro intendono conferire, nel rispetto della normativa citata, le proprie funzioni e competenze in materia di statistica all'Unione dei Comuni che provvederà ad esercitarle in forma associata per conto degli stessi Comuni mediante l'Ufficio Statistica Associato;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni Savena-Idice, per brevità chiamata Unione, della funzione/servizio **Servizi in materia statistica**.(decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett l-bis). In particolare, l'Unione:

- a. assume le funzioni di ufficio di statistica Sistan ai sensi del D.L.vo 322/89, assicurando gli adempimenti previsti dal Programma Statistico Nazionale e il collegamento funzionale ed operativo con il Sistema statistico regionale (Sister), ai sensi della L.R. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni compreso il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni;
- b. promuove, realizza e gestisce un sistema informativo-statistico dei Comuni, integrato con le altre funzioni associate, finalizzato alla conoscenza del territorio, al supporto della programmazione, alla verifica dei risultati e al controllo di gestione; promuove l'interconnessione di tale sistema con i Sistemi statistici regionale e nazionale;
- c. promuove e coordina la rilevazione e l'elaborazione dei dati di interesse dei Comuni e ne effettua l'eventuale trasmissione agli uffici, enti ed organismi del Sistema statistico nazionale e Regionale;
- d. promuove ed effettua, in nome e per conto dell'Unione dei singoli Comuni, le attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni associate, previste nei

programmi; per tali finalità, l'Ufficio di Statistica accede a tutte le banche dati gestionali dei Comuni associati;

e. Assicura che il trattamento dei dati personali per fini statistici sia effettuato ai sensi del D.Lvo. 196/2003" e ss.m (aggiornato con le modifiche introdotte dal Regolamento UE 2016/679);

2. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

3. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

4. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con effetto dalla sottoscrizione della presente convenzione;

2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti;

4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.

6. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 4 della presente convenzione.

7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 8 della presente convenzione.

8. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce, anche delegando parte delle funzioni ad un incaricato di posizione

organizzativa , tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

9. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti (e/o dalla soppressa Comunità montana), nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Art. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni

conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

4. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene in relazione agli abitanti al 31 dicembre del penultimo anno precedente, salvo particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione.

5. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

6. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

7. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di 45 gg prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione nel termine di 30 gg prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

8. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

9. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30/11. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 5 – SEDE

1. La sede del servizio è presso la sede dell'Unione dei Comuni Savena-Idice. Ai sensi dello Statuto possono essere istituiti uffici distaccati nell'ambito del territorio dell'Unione.

ART. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione.

Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 7 PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della l.r.21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione è a tempo indeterminato, salvo la possibilità di recesso di cui al successivo art. 9 e decorre dalla data di sottoscrizione.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

ART. 9 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

1. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberato dal Comune entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede, d'intesa con l'Unione, a regolare gli eventuali profili organizzativi e successivi. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.

2. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

3. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

4. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

5. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

6. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

7. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 10 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). "Codice privacy" ss.m (aggiornato con le modifiche introdotte dal Regolamento UE 2016/679);

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). "Codice privacy" ss.m (aggiornato con le modifiche introdotte dal Regolamento UE 2016/679);

In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 12 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO DEL COMUNE DI LOIANO.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONGHIDORO.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTERENZIO

IL SINDACO DEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

IL SINDACO DEL COMUNE DI PIANORO

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE.....



Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni Savena-Idice

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Delibera nr. 56

Data Delibera 21/12/2020

OGGETTO

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE DEI SERVIZI IN MATERIA STATISTICA (DECRETO LEGGE N. 78/2010, ART. 14, COMMA 27, LETT.L-BIS ...) DA PARTE DEI COMUNI DI LOIANO, MONGHIDORO, MONTERENZIO, PIANORO E OZZANO DELL'EMILIA - APPROVAZIONE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 21/12/2020

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Viviana Boracci

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 21/12/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott.ssa Viviana Boracci



Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni Savena-Idice

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 56 del 21/12/2020

OGGETTO:

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE DEI SERVIZI IN MATERIA STATISTICA (DECRETO LEGGE N. 78/2010, ART. 14, COMMA 27, LETT.L-BIS ...) DA PARTE DEI COMUNI DI LOIANO, MONGHIDORO, MONTERENZIO, PIANORO E OZZANO DELL'EMILIA - APPROVAZIONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**FIRMATO
IL PRESIDENTE
PANZACCHI BARBARA**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO
DOTT.SSA BORACCI VIVIANA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).